

STATUTO
DELLA CONGREGAZIONE
DEL
SANTISSIMO SUFFRAGIO
TREVI (PERUGIA)




ARTI GRAFICHE
T. SBROZZI & FIGLIO
FOLIGNO 1934-XII

STATUTO
DELLA CONGREGAZIONE
DEL
SANTISSIMO SUFFRAGIO
TREVI (PERUGIA)



ARTI GRAFICHE
T. SBROZZI & FIGLIO
FOLIGNO 1934 - XII



STATUTO
DELLA CONGREGAZIONE DEL SANTISSIMO SUFFRAGIO
TREVI (PERUGIA)



ORIGINE DELLA CONGREGAZIONE

La Congregazione del Suffragio di Trevi sorse per volontà di alcuni Sacerdoti nel 1601.

Il regolamento formato di vari capitoli, fu approvato dall'Em.mo Card. Alfonso Visconti, Vescovo di Spoleto, il 24 ottobre 1607.

Nel 1619 il 18 ottobre, con Bolla del Sommo Pontefice Paolo V, fu aggregata alla Congregazione omonima di Roma, con diritto per gli aggregati dei medesimi privilegi, come sarà detto a suo luogo.

La Congregazione del Suffragio, tranne che per i privilegi spirituali, mantenne sempre la più schietta autonomia. (Dallo Statuto del 1917).

SCOPI DELLA CONGREGAZIONE

Gli scopi della Congregazione emanano dai Capitoli approvati il 24 ottobre 1607 e dalla citata Bolla di Paolo V e sono :

- 1. - Il mutuo suffragio, la decente sepoltura, i funerali, le Messe per i Confratelli defunti ;*
 - 2. - Il mutuo soccorso, in caso di malattia, tra i Confratelli ;*
 - 3. - Mantenere e riparare la Chiesa in cui è eretta, fino al concorso almeno della terza parte della spesa. (Dallo Statuto del 1917).*
-
-

PARTE PRIMA

MUTUO SUFFRAGIO

CAPO 1. - CONFRATELLI

ARTICOLO 1.

Possono far parte della Congregazione del Suffragio di Trevi solo i Sacerdoti e i Chierici in Sacris anche estradiocesani. (*Dai Capitoli approvati il 24 ottobre 1607*).

ARTICOLO 2.

Chi desidera far parte della Congregazione del Suffragio deve farne domanda per iscritto al Priore, il quale la presenterà alla votazione dei Confratelli nella prima adunanza. La votazione sarà segreta ed in caso la domanda venga respinta, l'istante non ha diritto di conoscerne il motivo. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 3.

Alla morte di un Confratello, tutti gli ascritti alla Congregazione del Suffragio sono obbligati celebrare o far celebrare una Messa di suffragio. I Chierici in Sacris sono obbligati far celebrare parimenti una Messa. (*Assemblea 4 giugno 1626*). Tale obbligo deve esser soddisfatto entro quindici giorni dall'avviso ricevuto e se ne deve avvisare subito il Segretario, il quale ne prenderà nota nel Libro dei Morti. (*Dai Capitoli*).

ARTICOLO 4.

Chi per tre volte non soddisfa all'obbligo di cui all'Art. precedente, sarà cancellato dall'albo dei Confratelli del Suffragio e perderà ogni diritto. (*Assemblea 26 agosto 1915*).

Potrà essere riassunto dietro nuova istanza con l'assenso dei 3/4 dei votanti per la sua riammissione, ma in questo caso dovrà celebrare o far celebrare tutte le Messe non celebrate per la Congregazione fino a quel giorno. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 5.

Quando per la morte di due o più Confratelli riesca gravoso soddisfare all'obbligo di celebrare la Messa per ognuno di essi entro quindici giorni, si ha facoltà di celebrare una Messa ogni quindici giorni. (*Assemblea 1 giugno 1673*).

ARTICOLO 6.

Alla morte di ogni Confratello si fa un funerale nella Chiesa di S. Emiliano a spese della nostra Congregazione. (*Dai capitoli*). Il funerale consiste in una Messa solenne cantata ed esequie e di due Messe lette da celebrarsi da due Sacerdoti ai quali si fa obbligo, mediante la solita retribuzione, di assistere anche alla Messa cantata. (*Assemblea 15 novembre 1911*).

ARTICOLO 7.

I confratelli procurino, per quanto è possibile, accompagnare alla sepoltura i cadaveri dei defunti ascritti al nostro Sodalizio. (*Assemblea 15 gennaio 1663*).

ARTICOLO 8.

Coloro che fanno parte di qualche Ordine Religioso, solo per meriti speciali verso il nostro Istituto e dopo

averne ottenuto il permesso dai propri superiori, possono essere aggregati alla nostra Congregazione, ma non hanno mai voce attiva e passiva, pur avendo tutti gli altri benefici di suffragi e tutti i pesi dei Confratelli. (*Assemblea 19 maggio 1766*).

CAPO 2. - ASSEMBLEE

ARTICOLO 9.

Le assemblee Generali nella nostra Congregazione sono quattro, indipendentemente dalle straordinarie; esse sono regolate dall'Art. 11. Per la validità delle straordinarie in prima convocazione si richiede la metà degli associati; in seconda convocazione ogni numero è legale purchè sia presente la metà dei componenti il Consiglio.

Nelle assemblee ogni Confratello ha un voto. A parità di voti, la proposta s'intende respinta. Non è permesso farsi rappresentare.

Il Segretario delle assemblee sarà scelto da chi presiede. Egli prenderà gli appunti necessari che passerà al Segretario della Congregazione obbligato di compilare i verbali che devono essere stesi in base agli appunti; gli appunti devono essere conservati fino all'approvazione del verbale. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

È proibito riferire a persone estranee quello che si discute e si dice nelle assemblee, sotto pena di esser cancellato dall'albo dei Confratelli del Suffragio. (*Assemblea 26 agosto 1915*). Per l'applicazione dell'anzidetta pena si richiede la testimonianza di due persone degne di fede. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 10.

I Confratelli procurino di intervenire alle assemblee, in cui abbiano Dio innanzi agli occhi e diano il loro

voto secondo la propria coscienza, avendo sempre di mira l'onore, l'utile e la prosperità del nostro Istituto, ed aumentare, continuare con maggiore devozione il suffragio per le anime dei nostri Confratelli. (*Assemblea 26 agosto 1915*).

CAPO 3. - ANNIVERSARI O GENERALI

ARTICOLO 11.

Il primo giovedì dopo l'Ottava del *Corpus Domini*, il primo giovedì dopo l'Ottava d'Ognissanti (*Dai Capitoli*), il primo giovedì dopo l'Ottava dell'Assunta (*Assemblea 18 giugno 1640*) e il primo giovedì dopo l'Ottava della festa della Purificazione (*Assemblea 13 giugno 1640*) si deve celebrare nella Chiesa di S. Emiliano un anniversario per le anime dei Confratelli defunti. È obbligatorio intervenire ai primi due anniversari, come all'Art. 12. Nelle Generali il Priore e gli Ufficiali porteranno i distintivi del loro grado; gli altri Confratelli indosseranno cotta e mozzetta nera senza cappuccio e nell'ordine indicato all'Art. 14. Dopo la funzione ognuno deporrà l'abito di Chiesa e passerà in Sacrestia per discutere quanto sarà annunciato nel preventivo ordine del giorno. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 12.

I Confratelli, che, in occasione delle Generali, celebreranno Messa nella Chiesa di S. Emiliano per conto della Congregazione, riceveranno l'elemosina sinodale per gli Uffici. (*Assemblea 7 giugno 1798*).

La stessa elemosina sarà data a quei Sacerdoti non confratelli che saranno invitati a celebrare nelle suddette ricorrenze. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 13.

I Confratelli che intervengono alle Generali riceveranno anch'essi l'elemosina della Messa solita a darsi per gli Uffici funebri, purchè firmino in attestato di aver applicato la Messa. (*Assemblea 24 agosto 1922*).

I Confratelli che non intervengono alle Generali, cioè Messa cantata, processione e adunanza (*Assemblea 20 giugno 1929*), che si tengono dopo l'Ottava del *Corpus Domini*, e dopo l'Ottava d'Ognissanti sono obbligati celebrare o far celebrare in suffragio dei Confratelli defunti due Messe, una per ognuna delle Generali a cui mancano, a meno che, onerata la loro coscienza, non fossero malati. La celebrazione deve farsi dentro 15 giorni dopo la Generale, e dell'avvenuta celebrazione di queste Messe si deve dar conto al Segretario, che ne prenderà nota in apposito libro. Chi mancasse per la terza volta alla soddisfazione di tale obbligo verrà cancellato dall'albo dei Confratelli del Suffragio. (*Assemblea 6 luglio 1854*). Il Confratello che volesse poi essere riammesso dovrà soggiacere alle condizioni di cui all'Art. 4. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

CAPO 4. - PRIORE E UFFICIALI

ARTICOLO 14.

A Priore e ad Ufficiali della Congregazione del Suffragio può essere eletto qualunque Confratello, escluso il Priore di S. Emiliano e il Vicario Foraneo di Trevi, come da antiche costituzioni. (*Assemblea 23 agosto 1917*).

ARTICOLO 15.

Il Priore è il legale rappresentante della Congregazione. Nei limiti dello Statuto, ed in seguito a delibe-

razioni prese dall'Assemblea dei Confratelli per le cose importanti e di quelle del Consiglio di amministrazione per le meno importanti, come sarà detto all'Art. 21, dà corso alle medesime, firmando atti pubblici o privati con quanto altro richiederanno le deliberazioni prese in proposito.

Presiede tutte le adunanze, convoca le straordinarie. Nelle funzioni ecclesiastiche, Messe, funerali, ecc. fatti per cura della Congregazione, il suo posto è quello immediatamente dopo il Priore della Collegiata; seguono poi gli Ufficiali, e dopo questi i Fratelli per ordine di Sacerdozio.

Al Priore sono aggiunti due Ufficiali, che, insieme a lui, hanno cura di dirigere la Congregazione, tenendo per norma il presente Statuto, curandone l'esatta osservanza da parte di tutti gli ascritti, specialmente di quelli rivestiti di cariche e di uffici.

In assenza del Priore il Primo Ufficiale ne fa le veci; mancando ambedue, subentra al Primo Ufficiale il Secondo. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 16.

Nessuno può rinunciare alle cariche cui eventualmente venga eletto sotto pena di dover pagare uno scudo (*Assemblea 10 gennaio 1631*), che sarà versato nel fondo di riserva per il mutuo soccorso tra i Confratelli.

Qualora l'eletto dichiarasse di essere malato o inetto all'Ufficio, la malattia o l'ineffitudine dovrà esser riconosciuta dalla maggioranza dei presenti. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 17.

Il Priore e gli Ufficiali rimangono in carica per tre anni. (*Assemblea 3 giugno 1627*). Possono però esser

riconfermati. (*Assemblea 21 ottobre 1915*). Quando per morte o per rinuncia rimanesse vacante una delle suddette cariche, si provvederà alla sostituzione nella prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica tanto tempo quanto ne restava al decesso o al rinunciatario per terminare il triennio. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 18.

Le elezioni delle cariche devono farsi a voti segreti. (*Assemblea 17 giugno 1697*). Nessuno è legittimamente eletto se non riporta almeno la metà più uno dei voti tra i presenti. (*Ordine del Card. Facchinetti e delibera dell'Assemblea 24 giugno 1666*).

ARTICOLO 19.

Per voto segreto nelle elezioni deve intendersi votazione per scheda segreta. Le votazioni per ammissione di nuovi Confratelli e tutte le altre proposte devono farsi a bussolo. Ogni altro genere di votazione renderà nulla la delibera. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

CAPO 5. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20.

Il Consiglio è composto dal Priore, dai due Ufficiali, due Consiglieri, Camerlengo e un Cassiere contabile. Essi collegialmente formano l'amministrazione e provvedono a norma dello Statuto al retto funzionamento della Congregazione. Il Consiglio si raduna ogni volta che il Priore lo crederà necessario e quando sarà reclamato dalla metà dei componenti il medesimo. Nessuno può contemporaneamente rivestire due cariche. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

CAPO 6. - SINDACI O REVISORI

ARTICOLO 21.

I due Sindaci, già stabiliti nell'assemblea 17 giugno 1697, devono esser persone di fiducia dei Confratelli e vengono eletti con votazione segreta. Intervengono alle adunanze consiliari per rendersi conto delle deliberazioni e per esprimere il loro parere, ma non hanno voto deliberativo, se non l'anziano di essi in caso di parità nelle votazioni.

Spetta ai Sindaci di seguire diligentemente gli atti del Camerlengo e del Cassiere, di assicurarsi della perfetta e continua osservanza dei loro doveri e di compilare ogni anno una relazione veridica, da presentarsi nella Generale del primo giovedì dopo l'Ottava del *Corpus Domini* (*Assemblea 13 giugno 1918*), che dimostri esattamente lo stato dell'amministrazione. Di questa essi sono responsabili a senso delle disposizioni di legge.

Sindacano anche l'operato del Consiglio, e qualora questo prendesse delle deliberazioni eccedenti le facoltà concessegli dallo Statuto o tentasse di vizziarne il senso, ne facciano esatta relazione nella prossima assemblea generale.

Il Consiglio formula i bilanci senza il parere dei Sindaci, li discute, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, delibera su tutte le spese non eccedenti le lire cinquecento. (*Assemblea 16 novembre 1917*).

CAPO 7. - CAMERLENGO E CASSIERE

ARTICOLO 22.

Il Camerlengo e il Cassiere devono essere scelti tra i Sacerdoti Confratelli e devono ad ogni richiesta del Priore e Ufficiali, ma specialmente a fin d'anno, render conto dell'opera propria, e in caso contrario perdono ogni diritto alla esazione della retribuzione che loro spetta e saranno rimossi dall'ufficio. (*Assemblea 9 novembre 1716*).

ARTICOLO 23.

Il Camerlengo non potrà ritenere presso di se alcuna somma spettante alla Congregazione del Suffragio. (*Assemblea 11 novembre 1915*).

ARTICOLO 24.

È ufficio del Camerlengo attendere al buon andamento dell'amministrazione della Congregazione, specialmente per quel che riguarda i beni rustici, sorvegliare i coloni, scrivere i libretti colonici, fare i conti con i coloni, comprare e vendere il bestiame, vendere i generi che si raccolgono.

Tutte le somme, siano di pagamenti o di riscossioni, devono passar per cassa, in modo che nulla rimanga senza essere registrato. Per i versamenti esigerà dal Cassiere analoga ricevuta staccata dal bollettario; per le prelevazioni dovrà esibire al Cassiere i relativi mandati firmati dal Priore o da uno degli Ufficiali.

Nei casi di assoluta necessità o cose urgenti da non ammettere dilazione, il Camerlengo potrà fare la prelevazione occorrente anche se non si trovasse sul luogo la persona autorizzata a firmare il mandato, il quale

però dovrà esser rimesso al Cassiere appena possibile. (*Assemblea 15 novembre 1915*).

ARTICOLO 25.

È ufficio del Cassiere riscuotere le somme rilasciando sempre a chi le versa analoga ricevuta staccata da bollettario a madre e figlia, pagare i mandati firmati dal Priore o da uno degli Ufficiali e dal Segretario, che li rilascia come all'Art. 33; procurare che i pagamenti siano fatti con esattezza e a tempo debito, e sorvegliare perchè la Congregazione non abbia a soffrire finanziariamente il minimo danno. (*Assemblea 15 novembre 1915*).

ARTICOLO 26.

Al Camerlengo e al Cassiere è assegnato, come retribuzione per l'opera prestata, il 2% annuo ciascuno su tutti gli utili netti del Suffragio. Gli utili netti devono esser riconosciuti dai Sindaci e approvati dal Consiglio di Amministrazione. Tanto il Camerlengo quanto il Cassiere non potranno percepire alcuna somma sul proprio assegno senza aver ottenuto il relativo mandato. Tutte le altre cariche sono gratuite. (*Assemblea 11 novembre 1915*).

ARTICOLO 27.

Non è dovuto alcun compenso nè al Camerlengo, nè al Cassiere per quel che riguarda la parte del Mutuo Soccorso e Invalidità. (*Assemblea 11 novembre 1915*).

ARTICOLO 28.

Tanto il Camerlengo quanto il Cassiere restano in carica tre anni, ma possono esser riconfermati.

Il Cassiere deve prestare la cauzione di lire quattromila in danaro liquido od in titoli di Stato o con

garanzia di persone solvibili, riconosciute tali dalla maggioranza dei membri del Consiglio sotto la loro personale responsabilità. Sul danaro liquido gli sarà pagato l'interesse del 3,50%; sui titoli sarà corrisposto il relativo ammontare prescritto ad ogni titolo.

Il Camerlengo non presta cauzione. (*Assemblea 11 novembre 1915*).

ARTICOLO 29.

Il Cassiere non potrà pagare i mandati se questi non portano la firma del Priore o di uno degli Ufficiali e del Segretario. (*Assemblea 28 giugno 1632*). I mandati a favore del Priore devono esser firmati da uno dei due Ufficiali e dal Segretario. Se il Cassiere pagherà una somma senza mandato (tranne il caso contemplato dall'Art. 24 par. 3) il pagamento non gli verrà riconosciuto. La terza volta che contravvenisse a questa disposizione, sarà rimosso e perderà le somme pagate senza mandato. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 30.

Ad ogni richiesta dei Sindaci, il Camerlengo ed il Cassiere devono mostrare i loro registri e dar loro quelle spiegazioni che domandassero.

Il Camerlengo nei principali atti dell'opera sua deve consultare i Sindaci e trattarli d'accordo coi medesimi. Trattandosi però di cose straordinarie, come alienazione di qualunque immobile, permuta dei medesimi, modificazioni importanti nei terreni e nei fabbricati, licenziamento del personale colonico o cambiamento del medesimo, dovrà sottoporre ogni sua proposta al Consiglio; il quale, se la cosa urge, convocherà un'assemblea straordinaria; se invece non vi fosse urgenza, la questione sarà sottoposta al voto dei Confratelli nella prima adunanza.

Il Priore non potrà dar corso alle delibere prese dall'Assemblea in ordine alle alienazioni e permuta prima di averne riportato l'assenso delle Autorità competenti. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 31.

Se il Camerlengo o il Cassiere avranno bisogno, per meglio esplicare l'opera loro, di un Contabile o di uno Scrivano, questo è a loro carico, e dell'operato del medesimo saranno responsabili ognuno per il proprio ufficio.

Qualunque sia la durata del tempo che lo Scrivano sarà adibito dal Cassiere o dal Camerlengo, non potrà mai ripetere alcun compenso dalla Congregazione, nè ritenersi impiegato della medesima. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

CAPO 8. - SEGRETARIO

ARTICOLO 32.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio. Deve essere un Confratello Sacerdote ed è retribuito con la somma annua di L. 150. È obbligato a stendere i verbali delle assemblee, far celebrare le Messe tanto per le Generali quanto per i Confratelli defunti, come pure far celebrare le Messe da dirsi *infra annum*, e di tutte queste Messe deve prender nota in apposito libro. (*Assemblea 29 maggio 1775*); il quale libro deve esser redatto in modo che i legati o obblighi di Messe siano distinti in maniera che riesca facile il controllo dell'Autorità Ecclesiastica, del Priore della Congregazione o di chi per lui.

Il Segretario non può rivestire altra carica. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 33.

È obbligo del Segretario scrivere i mandati di pagamento, che dovranno rilasciarsi sempre staccati da bollettario a madre e figlia, portarli alla firma del Priore o in assenza di questo al Primo Ufficiale, ovvero al Secondo Ufficiale, se gli altri due sono assenti. Le firme devono essere apposte tanto nel mandato quanto nella corrispondente matrice. Non sarà tenuto conto dei mandati mancanti di firme del Priore o degli Ufficiali ed è vietato al Segretario di consegnarli all'intestatario prima che siano firmati. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 34.

Il Segretario è obbligato anche prender nota delle Messe che devono celebrare quei Confratelli che non intervengono alle Generali del *Corpus Domini* e d'Ognisanti (*Assemblea 6 luglio 1854*); ricordare agli assenti l'obbligo di celebrare una Messa a senso dell'Art. 13, con avviso particolare, e tener conto delle schede che gli saranno ritornate, come si dirà all'Art. 37.

Le suddette Messe devono applicarsi per i Confratelli defunti indipendentemente dagli obblighi che gravano la Congregazione. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 35.

Il Segretario è obbligato diramare circolari, scrivere le lettere, comunicare a tutti i Confratelli l'ordine del giorno per le Generali e l'avviso per le assemblee straordinarie, e prender nota in apposito registro dei nuovi ascritti alla nostra Congregazione. (*Assemblea 29 maggio 1775*).

Gli avvisi per l'assemblee straordinarie devono essere inviati cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 36.

È obbligo del Segretario compilare l'elenco esatto dei Confratelli, l'inventario di tutti gli arredi sacri, e curare che non periscano le suppellettili della nostra Congregazione. (*Assemblea 26 agosto 1915*).

ARTICOLO 37.

Il Segretario avvisa tutti i Confratelli della morte degli ascritti al nostro Sodalizio, registra esattamente tutte le schedine che gli saranno ritornate dai Confratelli per attestare aver celebrato Messa per il defunto e quelle di cui all'Art. 34, ognuna alla propria partita, conservando le schedine stesse per giustificazione della sua registrazione, e prende nota della morte dei Confratelli in apposito libro. (*Assemblea 20 novembre 1834*).

Tutti i registri devono esser presentati a fine d'anno al Consiglio di amministrazione per essere vistati, ed ogni volta che a Mons. Arcivescovo di Spoleto o chi per esso piacerà sindacarli.

Il Segretario ogni bimestre presenterà al priore, od in assenza di questo ad uno dei due Ufficiali, la nota delle spese di cancelleria e di posta per essere rimborsato mediante mandato di pagamento firmato da chi verifica le note.

Se si verificasse che i libri o registri non fossero tenuti con tutta regolarità e secondo le norme stabilite dal Consiglio, il Segretario incorrerà nella multa di lire venti, che gli saranno ritenute sul suo assegno (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 38.

Il Segretario dovrà assistere alla Messa quei Sacerdoti Confratelli a lui vicini di residenza e che avessero

bisogno di una particolare assistenza perchè vecchi o infermi. (*Assemblea 20 novembre 1834*).

ARTICOLO 39.

Dovrà il Segretario assistere a tutte le funzioni della nostra Congregazione nella Chiesa di S. Emiliano. (*Assemblea 20 novembre 1834*).

ARTICOLO 40.

Il Segretario deve esser riconfermato ogni tre anni, ma se si diporta male può esser licenziato dal Priore e dagli Ufficiali in qualunque momento. (*Assemblea 20 novembre 1834*).

CAPO 9° - PREBENDATI

ARTICOLO 41.

I due Prebendati furono istituiti nell'assemblea 11 febbraio 1802 per il decoro ed il servizio della Chiesa Collegiata e Parrocchiale di S. Emiliano, sede della nostra Congregazione. Possono essere assunti solamente alle cariche di Consiglieri, di Sindaci e di Segretario, ma non contemporaneamente. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 42.

I Prebendati, detti anche Cappellani, devono pararsi per le Messe e per le Funzioni solenni che si fanno dalla Congregazione del Suffragio. (*Assemblea 11 febbraio 1802*).

ARTICOLO 43.

Loro ufficio principale è di coadiuvare il Priore Parroco di S. Emiliano in tutte le Sacre Funzioni e in tutto quello che può esser necessario per l'ufficio parrocchiale. (*Assemblea 11 febbraio 1802*).

Per il loro ufficio i Prebendati sono alla dipendenza del Priore Parroco di S. Emiliano, il quale dovrà considerarli come aiutanti e non come sostituti nel suo ministero. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 44.

Non possono essere eletti Prebendati coloro che non siano autorizzati a confessare. (*Assemblea 11 novembre 1802*).

ARTICOLO 45.

La nomina dei Prebendati deve farsi per voti segreti e deve avere l'approvazione di S. E. Mons. Arcivescovo di Spoleto. (*Assemblea 6 febbraio 1802*).

ARTICOLO 46.

I Prebendati devono, nei giorni festivi, recitare l'Ufficio Divino in Coro insieme al Priore di S. Emiliano e Sacerdoti obbligati. (*Assemblea 8 ottobre 1845*).

ARTICOLO 47.

Sono retribuiti con L. 150 annue ciascuno. (*Dai Libri di Amministrazione*).

CAPO 10. - SECOLARI

ARTICOLO 48.

I secolari, uomini e donne, che danno alla nostra Congregazione scudi venti (*pari a lire cento*), sono aggregati ai suffragi perpetui di Messe, che il nostro Sodalizio fa celebrare. Di più si farà per essi un conveniente ufficio funebre alla loro morte, come all'Art. 6. (*Assemblea 4 giugno 1670*).

ARTICOLO 49.

Ciò che sopravanza degli scudi venti si consegna al Cassiere, il quale ne prenderà nota in apposito libro. Ma si proceda in modo che i secolari vedano come tutto va a beneficio delle anime. (*Assemblea 23 febbraio 1674*).

Le persone che verseranno la suddetta somma dovranno dichiarare in scritto di aver preso esatta cognizione degli Art. 48 e 49 dello Statuto e di versare gli scudi venti al determinato scopo di entrare a partecipare dei suffragi e delle Messe che si celebrano dai Sacerdoti Confratelli nella Chiesa di S. Emiliano di Trevi, come all'Art. 52 e al capo Privilegi. Il Priore, quale legale rappresentante della Congregazione, o chi per lui, all'atto del versamento della somma, rilascerà alla persona che la versa, una dichiarazione in conformità di quanto è prescritto dalle disposizioni legislative. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 50.

La partecipazione ai beni spirituali si intende cominciare dal giorno in cui vengono versati i venti scudi. (*Assemblea 26 agosto 1915*).

ARTICOLO 51.

Coloro che a senso dell'Art. 48 avranno pagato interamente i venti scudi, pari a lire cento, più altre lire duecento alla nostra Congregazione per diritto di sepoltura, se moriranno nel Comune di Trevi, hanno diritto di esser tumulati nella sepoltura della Congregazione.

Lo stesso diritto è esteso anche a quelli che moriranno fuori del Comune, purchè i loro eredi ottengano

i dovuti permessi dalle competenti autorità per la tumulazione nel Cimitero di Trevi.

Le spese di tumulazione rimangono per tutti a carico degli eredi del defunto (*Assemblea 15 novembre 1917*).

CAPO 11. - PRIVILEGI

(*I privilegi enumerati dall'Art. 52 all'Art. 57 incluso, sono propri dei Confratelli e degli aggregati vivi o defunti a norma degli Art. 3, 11, 48, 49. Sebbene le funzioni si compiano in una Chiesa Parrocchiale e per conseguenza aperta al pubblico, esse sono proprie alla nostra Congregazione e solamente i Confratelli e gli aggregati fruiscono dei benefici qui sotto descritti*).

ARTICOLO 52.

I Confratelli defunti partecipano al suffragio delle Messe annuali che si fanno celebrare dalla nostra Congregazione. (*Assemblea 30 marzo 1852*).

ARTICOLO 53.

Partecipano al frutto delle Esposizioni, Messe solenni, Esequie, Processioni, che si fanno nelle quattro Generali, e delle preghiere ed opere di pietà che si fanno tanto dal nostro Sodalizio, quanto dall'Arciconfraternita del Suffragio di Roma. (*Dalla Bolla di aggregazione. - Assemblea 30 marzo 1852*).

ARTICOLO 54.

Ogni defunto Confratello gode il suffragio di una Messa celebrata o fatta celebrare da tutti gli ascritti alla nostra Congregazione e di una Messa cantata a spese della Congregazione. (*Dai Capitoli*).

ARTICOLO 55.

I Confratelli, che, confessati e comunicati, pregheranno per la S. Chiesa e secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, lucreranno l'indulgenza plenaria nei seguenti giorni:

1. - nel giorno della loro aggregazione;
2. - nel giorno della Natività di Maria SS.ma, delle quattro Generali, di Ognissanti od in qualunque giorno successivo fino all'Ottava dei Morti inclusa, con l'altra condizione però che visitino la Chiesa di S. Emiliano sede della Congregazione;
3. - nel punto della loro morte. (*Dalla Bolla di Aggregazione*).

ARTICOLO 56.

Indulgenza di sette anni e sette quarantene per quelli che intervengono alle funzioni delle Quarantore recitando il *Miserere* e il *De Profundis*.

La stessa indulgenza lucrano coloro che visitano ogni lunedì del mese il SS.mo Sacramento e recitano i detti Salmi. (*Dalla Bolla di Aggregazione*).

ARTICOLO 57.

Indulgenza di cento giorni per quelli che accompagneranno il SS.mo Viatico, le Processioni o il cadavere di qualche defunto. Così anche per quelli che in qualunque lunedì e venerdì dell'anno recitano il *De Profundis* o la Corona, ed ogni volta che visitano qualche Confratello infermo. (*Dalla Bolla. - Assemblea 30 marzo 1852*).

ARTICOLO 58.

Quale beneficio temporale, ma solo in casi eccezionali, da discutersi volta per volta dall'Assemblea dei Confratelli

e da approvarsi per voti segreti, si potranno concedere ai Confratelli, ma non agli aggregati, sussidi straordinari per cure speciali, indipendentemente da quanto è stabilito nella seguente parte della Cassa Mutua. (*Assemblea 21 ottobre 1915*).

PARTE SECONDA

CASSA MUTUA TRA IL CLERO

CAPO I. - MUTUO SOCCORSO

ARTICOLO 1.

È obbligo della Congregazione del Suffragio aiutare con danari i Confratelli infermi, specialmente se bisognosi. (*Dalla Bolla di aggregazione - Assemblea 22 giugno 1626*).

Questo ramo di amministrazione costituisce uno dei principali scopi cui mira la Congregazione e deve avere un'amministrazione separata, ossia un partitario esclusivamente adibito a ciò che riguarda il Mutuo Soccorso. Non deve mancare il Libro Soci, e ad ogni Socio sarà riservata la propria pagina a due finche DARE - AVERE, affinché non solamente a fine di esercizio, ma ogni volta si possa constatare l'esatta posizione di ciascun Associato. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 2.

Il contributo annuo del Suffragio alla Cassa di Mutuo Soccorso rimane fissato in lire duemila. A tale somma andranno aggiunti i superi eventuali annui. (*Assemblea 25 giugno 1925 e Assemblea 6 settembre 1934*).

Questo contributo non potrà mai essere stornato per nessun motivo, nè impegnato per altri usi, ma dovrà rimanere fruttifero esclusivamente a favore del Mutuo Soccorso. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

ARTICOLO 3.

Perchè tutti i Confratelli possano nelle malattie temporanee ricevere un sussidio giornaliero di lire dieci, ogni Confratello verserà lire tre al mese al Cassiere, il quale rilascerà la relativa quietanza e registrerà l'esazione.

Il diritto al sussidio comincia dopo il settimo giorno di malattia che non permetta la celebrazione della Messa.

Sarà in facoltà dei Confratelli modificare quanto è disposto in questo articolo in una Assemblea Generale. (*Assemblea 21 ottobre 1915 e Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 4.

La celebrazione della Messa per un certo numero di giorni consecutivi o a brevi intervalli o la possibilità dichiarata dal Medico di poterla celebrare, sospende ogni sussidio. (*Assemblea 26 agosto 1915*).

ARTICOLO 5.

Le quote del Mutuo Soccorso devono essere dal Cassiere immediatamente versate in un libretto di un Istituto di credito di fiducia della maggioranza dei Soci, il quale deve essere intestato in modo da non permettere il ritiro di alcuna somma se non con la firma del Priore e del Segretario. Le somme depositate nel libretto non devono superare le lire cinquemila; il supero sarà versato al fondo che costituisce il capitale della Mutua, il quale sarà custodito secondo le norme date dall'Autorità Ecclesiastica. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 6.

Se alcuno disgraziatamente abbandonasse l'abitazione, o fosse colpito da interdizione perpetua sanzionata

dall'Autorità Ecclesiastica, sarà immediatamente cancellato dall'albo dei Confratelli del Suffragio e perderà ogni diritto e non potrà reclamare compensi o rimborsi per le somme versate. (*Assemblea 21 ottobre 1915*).

ARTICOLO 7.

Coloro che sono già iscritti alla Mutua devono dichiarare dentro il corrente anno se intendono accettare le nuove condizioni suesposte; altrimenti rimarranno coi diritti acquisiti, cioè, seguiranno a pagare lire due mensili e in caso di malattia, che non permetta di dire la Messa, percepiranno lire cinque al giorno, dopo il terzo giorno. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 8.

I Sacerdoti dell'Archidiocesi di Spoleto, che per l'avvenire domanderanno di iscriversi alla Congregazione del Suffragio, dovranno iscriversi anche ai due rami della Cassa Mutua e dovranno accettare in tutto il presente Statuto. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 9.

Tutti i nuovi iscritti hanno diritto al sussidio solo dopo sei mesi dall'iscrizione e il versamento di un semestre. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 10.

L'obbligo di pagare lire tre al mese non cessa durante la malattia per la quale il Socio riceve il relativo sussidio. (*Assemblea 15 novembre 1917 e 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 11.

I pagamenti delle quote si faranno a semestri anticipati al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno,

a mezzo di Conto Corrente Postale. *Assemblea 6 settembre 1934*).

I soci morosi devono pagare il 5% di multa sul premio durante il primo semestre arretrato; dopo il primo semestre perdono pure il diritto all'intero sussidio.

I Soci morosi di un anno decadono da tale qualità senza bisogno di avviso, nè di diffida alcuna. (*Dallo Statuto della Mutua Regionale Umbra*).

ARTICOLO 12.

Coloro che vogliono iscriversi alla nostra Congregazione non devono aver superato il 34 anno di età (*Dalla Bolla*) e devono godere buona salute. Presenteranno perciò insieme alla domanda di ammissione, il certificato di nascita e un attestato medico. (*Assemblea 30 marzo 1852*).

Quelli che hanno superata tale età devono dire cinque Messe per ogni anno in più e devono notificare al Segretario l'avvenuta celebrazione; oppure devono versare la corrispondente elemosina sinodale per ogni Messa: questo deve farsi dentro l'anno dall'avvenuta iscrizione. (*Dalla Bolla. Assemblea 6 luglio 1854*).

Qualora non fosse pagata a fin d'anno la rata stabilita insieme alla quota annuale di lire trentasei, l'ammissione del Confratello è dichiarata nulla in forza del presente articolo, nè si ha diritto a rimborsi. (*Assemblea 15 novembre 1917*).

Le Messe di cui sopra devono applicarsi per la nostra Congregazione ed il corrispondente onorario sarà dal Cassiere versato nell'introito del Mutuo Soccorso. Saranno senz'altro respinte le domande di coloro che avessero superato il 60. anno di età.

In via transitoria però tutti i Sacerdoti dell'Archidiocesi, anche se hanno superato il 60. anno di età,

possono domandare l'iscrizione alla Congregazione e alla Mutua fino al primo gennaio 1935, uniformandosi naturalmente in tutto al presente Statuto.

La stessa domanda possono fare i Confratelli ascritti alla Congregazione prima del 1917 ma non partecipanti alla Mutua, purchè dal suddetto anno paghino le annualità arretrate come al primo comma del presente articolo (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 13.

Per avere il sussidio in caso di malattia temporanea si richiede la presentazione del certificato del Vicario Foraneo e solo eccezionalmente quello del solo medico. Nel certificato deve essere espressamente detto che il malato fu impedito di celebrare la Messa e per quanti giorni. Basta produrre un solo certificato per la stessa malattia ed ogni mandato per riscuotere il sussidio deve esser firmato dal Priore e dal Segretario. Se l'infermo fosse lo stesso Priore, il mandato sarà firmato da un Ufficiale e dal Segretario. I pagamenti avranno luogo non prima di otto giorni dalla presentazione del Certificato. (*Assemblea 26 agosto 1915 e Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 14.

Chi dopo un mese dalla guarigione non avrà domandato il pagamento del sussidio, s'intende vi abbia definitivamente rinunciato a vantaggio del fondo per il Mutuo Soccorso. (*Assemblea 21 ottobre 1915*).

CAPO 2. - INVALIDITÀ

ARTICOLO 15.

Oltre il sussidio per malattia temporanea regolato dagli articoli precedenti, si stabilisce una pensione per l'invalidità assoluta e per la seminvalidità.

Per invalidità assoluta s'intende l'inabilità completa del Confratello all'esercizio del Ministero Sacerdotale. Per seminvalidità s'intende la inabilità ad alcune funzioni del Ministero Sacerdotale. L'una e l'altra dovrà esser riconosciuta dall'Ordinario Diocesano per dar luogo alla pensione. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 16.

Per aver diritto alla pensione in caso d'invalidità assoluta o di seminvalidità ogni Confratello verserà lire cinque mensili al Cassiere, il quale per queste somme si regolerà secondo il disposto del capoverso dell'Art. 1., capoverso Art. 2., dell'Art. 5 e dell'Art. 11. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 17.

In caso di invalidità assoluta il Confratello avrà una pensione annua di lire milleduecento, pagabile in rate mensili di lire cento ciascuna. In caso di seminvalidità il Confratello avrà una pensione annua di lire seicento pagabile in rate mensili di lire cinquanta. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 18.

I versamenti si fanno a semestri anticipati come all'Art. 8 e il diritto alla pensione decorrerà compiuti i cinque anni dall'iscrizione; verificandosi l'invalidità

prima dei cinque anni, al Confratello saranno restituite, dietro sua richiesta, le quote versate, senza interesse.

Questa disposizione non si applica ai Confratelli già ascritti alla Mutua, per i quali il diritto alla pensione decorrerà dopo solo due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Se nel frattempo qualcuno divenisse invalido riceverà un sussidio da stabilirsi d'accordo con l'Ordinario. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 19.

L'obbligo di pagare la quota mensile di lire cinque non cessa anche quando è sopravvenuta l'invalidità. S'intende invece cessato il contributo e il sussidio per malattia temporanea non appena sopraggiunta la invalidità. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 20.

Chi al compimento del 70. anno di età avrà pagato almeno per venticinque anni le sue quote regolarmente, rimane dispensato dal pagare le quote successive, pur conservando integri i suoi diritti. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 21.

A chi, al sopraggiungere dell'invalidità, si trovasse nelle condizioni contemplate dall'Art. 11. si applicheranno le sanzioni del medesimo.

Soppravvenuta l'invalidità la quota mensile sarà ritenuta automaticamente sulla pensione pagabile dalla Società. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

ARTICOLO 22.

La Congregazione del Suffragio, per mezzo del Priore e degli Ufficiali, ha diritto di rivalersi, anche in via legale, contro frodi, simulazioni e contro qualunque

tentativo per ottenere ingiustamente i sussidi. Chi tentasse frodare in qualsiasi modo la nostra Società, sarà inesorabilmente cancellato, sentita l'assemblea dei Confratelli, dalla nota degli aventi diritto a sussidio per mutuo soccorso, per invalidità assoluta e per seminvalidità e non avrà diritto a compensi o a rimborsi di nessun genere. (*Assemblea 21 ottobre 1915*).

ARTICOLO 23.

Tutto quel che riguarda il Mutuo Soccorso, l'invalidità assoluta e la seminvalidità vale solo per i Sacerdoti dell'Archidiocesi di Spoleto. I Sacerdoti estradiocesani potranno, come per il passato, iscriversi al nostro Sodalizio, ma restano in ogni modo esclusi da qualunque sussidio, sotto qualunque forma. I Confratelli che lasceranno l'Archidiocesi di Spoleto rimarranno nei loro diritti purchè si uniformino allo Statuto. (*Assemblea 15 novembre 1911*).

PARTE TERZA

SPESE DI FABBRICHE E DI SACRESTIA

ARTICOLO 1.

La Congregazione del Suffragio deve concorrere almeno per un terzo a qualsiasi spesa che la Sacrestia di S. Emiliano incontri per la manutenzione della Chiesa, del Campanile, dei parati sacri, per rinnovamento dei medesimi e di ogni altra cosa che possa servire per la Chiesa e per la Sacrestia. Tali spese però, se straordinarie prima di essere eseguite, devono essere discusse dal Consiglio d'amministrazione e poi dall'Assemblea dei Confratelli per stabilire se necessarie ed utili, e devono essere approvate per voti segreti. (*Assemblea 27 febbraio 1846*). Per le spese invece di ordinaria manutenzione è sufficiente il giudizio del Priore. (*Assemblea 20 giugno 1929*).

PARTE QUARTA

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 1.

Il presente Statuto è stato definitivamente approvato nell'assemblea straordinaria del 6 settembre 1934, annulla i precedenti e andrà in vigore il 1° gennaio 1935. (*Assemblea 6 settembre 1934*).

IL PRIORE
Prof. D. AURELIO BONACA

GLI UFFICIALI
D. ITALO SANZI - D. GIACOMO CHIAVETTI

Il Segretario
D. FRANCESCO PETICCHI

Visto il presente Statuto, lo approviamo e raccomandiamo a tutti i Sacerdoti della nostra Archidiocesi di prenderne cognizione, e, secondando i voti della Santa Sede e dell'Episcopato Umbro, di approfittare per tempo dei grandi vantaggi loro offerti nei casi di malattia e di invalidità.

Spoleto, Festa del S.smo Nome di Maria, 12 settembre 1934.



✠ GIOVANNI CAPOBIANCO
Vescovo titolare di Efeso
Amministratore Apostolico

Il R.mo Sig.

.....
.....
*è stato ammesso a far parte della Congrega-
zione del Suffragio di Trevi in data*

..... *e ha dichiarato di
accettare in tutto il presente Statuto.*

In fede ecc.

Trevi, *19*.....

IL PRIORE

IL SEGRETARIO

[Seguono tre pagine bianche e la terza di copertina]